

DISCIPLINA DELLE MODALITA' OPERATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

(Punto 8, comma 8.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022)

----- ° -----

1. Le attività di controllo ordinario e straordinario

1.1. Ai sensi della lettera c), del comma 2.1., del punto 2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022, per attività di CONTROLLO si intende la verifica della conformità delle attività poste in essere dai gestori pubblici e privati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto, alle norme ed alle previsioni contrattuali. L'attività di CONTROLLO si esplica attraverso l'acquisizione diretta della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento dai soggetti riportati al comma 1.2, del punto 1, dell'allegato 1 al succitato provvedimento, e si svolge attraverso indagini ed accessi ai veicoli, agli impianti ed alle infrastrutture. Le attività di controllo completano, anche attraverso l'acquisizione di riscontri oggettivi, l'esercizio dell'attività di vigilanza.

1.2. Ai sensi del comma 8.3, del punto 8, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022 il presente provvedimento disciplina le modalità di programmazione e gestione delle attività ordinarie e straordinarie di controllo svolte dalla struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture ad essi correlate in conformità alle previsioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. ed alle disposizioni di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022.

1.3. Le attività ordinarie di controllo sono organizzate sulla base del principio di programmazione e sono svolte in conformità agli indirizzi dettati dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di trasporti, così come previsto dal comma 8.1, del punto 8, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022.

1.4. Le attività straordinarie di controllo sono attivate su iniziativa d'ufficio o su qualificata segnalazione effettuata da chiunque ne abbia interesse.

2. Il Programma annuale delle attività di controllo ordinario

2.1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, con proprio provvedimento, tenuto conto delle eventuali priorità e delle tempistiche di effettuazione dei controlli, definisce il programma annuale, di cui all'articolo 8, punto 8.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022, elencando gli interventi oggetto delle attività di controllo ed i termini di conclusione delle stesse.

2.2. Lo sviluppo delle attività previste nel programma annuale di controllo ordinario potrà subire modifiche in relazione alle necessità derivanti dallo svolgimento delle eventuali attività di controllo straordinario disposte ai sensi del punto 9, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022.

2.3. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, individua, di volta in volta, tenuto conto di eventuali specifiche competenze ed in ossequio al principio di

rotazione degli incarichi, i dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività di controllo tra il personale di cui al comma 8.2, del punto 8, della D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022.

3. Responsabile delle attività di controllo ordinario e straordinario

3.1. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, ai sensi del comma 10.1, del punto 10, della D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022, salvo diversa delega conferita con le modalità di legge, è responsabile delle attività di controllo ordinario e straordinario disciplinate dal presente documento. E' facoltà del Dirigente responsabile della struttura regionale succitata individuare un responsabile dell'istruttoria dell'attività di controllo ordinario sui servizi di trasporto pubblico, sulle infrastrutture a loro supporto e dell'attività di controllo straordinario.

4. Le attività di controllo ordinario

4.1. L'avvio delle singole attività di controllo ordinario, elencate nel programma annuale di cui all'articolo 8, punto 8.3 dell'allegato 1 alla D.G.R.n. 13-4863 dell'8 aprile 2022 è disposto con comunicazione del Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, che indica al soggetto controllato: i riferimenti normativi afferenti l'attività svolta, l'oggetto dell'attività, la struttura regionale competente, il responsabile del procedimento, il nominativo dei dipendenti incaricati dei controlli ed il termine di conclusione del procedimento stesso.

4.2. La comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui il destinatario non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata la comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegna a mano contro ricevuta.

4.3. I documenti di cui è richiesta l'acquisizione dovranno essere forniti in originale o copia conforme. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.

4.4. L'attività di controllo deve concludersi, di norma, ordinariamente nel termine stabilito nel programma di cui all'articolo 8, punto 8.3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n.13-4863 dell'8 aprile 2022.

4.5. La sospensione dei termini del procedimento può avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

5. Le attività di controllo straordinario

5.1. L'avvio di una specifica attività di controllo straordinario è attivato:

a) su segnalazione motivata di chiunque ne abbia interesse;

b) su iniziativa d'ufficio del Direttore regionale competente in materia di trasporti e/o del Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture ad essi correlate, che, ricorrendone la necessità, dispongono l'effettuazione di attività straordinarie di controllo su specifici argomenti o su aree omogenee di interesse.

5.2. Le segnalazioni di cui alla lettera a), devono contenere la puntuale indicazione degli elementi di fatto o di diritto che le sostengono e consentire la puntuale individuazione del mittente.

5.3. Ai fini della loro ricevibilità le segnalazioni di cui alla lettera a), devono essere tassativamente presentate al Settore regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, secondo le modalità di seguito riportate:

a - modalità di trasmissione delle segnalazioni

a.1. Le segnalazioni devono essere inoltrate con uno dei seguenti mezzi

1 - tramite servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Settore regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture ad essi correlate;

2 - tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

controllo.trasporti@cert.regione.piemonte.it

b - modalità di redazione delle segnalazioni:

b.1. A pena di inammissibilità le segnalazioni devono essere prodotte in conformità al modello scaricabile dal sito web regionale alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti/controllo-servizi-infrastrutture-tpl/richiesta-avvio-attivita-controllo-straordinario>.

Eventuali segnalazioni prodotte in forma diversa da quella indicata nel sito web regionale o pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate, non verranno valutate e la relativa comunicazione archiviata senza ulteriore seguito, su disposizione del Dirigente del Settore regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture ad essi correlate.

b.2. Il Dirigente del Settore regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture ad essi correlate può altresì, disporre l'archiviazione delle segnalazioni nei casi di manifesta incompetenza della Regione Piemonte o di manifesta infondatezza dei contenuti della segnalazione ovvero quando la segnalazione si presenti priva di elementi di fatto e di diritto adeguatamente circostanziati o ancora quando a seguito dell'istruttoria emergano elementi di fatto e di diritto che escludono la competenza regionale.

5.4 Dell'avvenuta archiviazione della comunicazione è data notizia al soggetto proponente entro trenta giorni dalla segnalazione.

6. Avvio delle attività di controllo straordinario.

6.1. L'avvio dell'attività di controllo straordinario è disposto con comunicazione del Direttore regionale competente in materia di trasporti e/o del Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto che indica al soggetto controllato: i riferimenti normativi afferenti l'attività svolta, l'oggetto dell'attività, la struttura regionale competente, il responsabile del procedimento, il nominativo dei dipendenti incaricati dei controlli ed il termine di conclusione del procedimento stesso.

6.2. La comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui il destinatario non disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata la comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegna a mano contro ricevuta.

6.3. I documenti di cui è richiesta l'acquisizione dovranno essere forniti dai soggetti controllati in originale o copia conforme. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.

6.4. Il Direttore regionale competente in materia di trasporti e/o il Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto fissano il termine di espletamento delle attività di controllo straordinario.

6.5. La sospensione dei termini del procedimento può avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

6.6. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto coordina lo svolgimento delle attività di controllo straordinario con lo svolgimento delle attività di controllo ordinario eventualmente in corso.

7. Obblighi delle aziende ed applicazione delle sanzioni

7.1. Le aziende e gli enti del sistema regionale trasporti hanno l'obbligo, ai sensi del comma 7, dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., di consentire al personale incaricato, di cui ai commi 2 e 3, il libero accesso ai veicoli, agli impianti/infrastrutture ed alla documentazione amministrativa contabile.

7.2. Qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 19 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. il personale incaricato dell'attività di controllo rileva su apposito verbale di accertamento e di contestazione, di cui alla D.D. n. 989/A1800A/2021 del 15/4/2021, la violazione amministrativa a carico del gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale avviando quindi le procedure volte all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19 succitato. La comunicazione viene altresì inviata, per conoscenza, all'Agenzia della mobilità piemontese, titolare del contratto di servizio del soggetto inadempiente.

8. Conferimento incarichi di controllo e modalità di svolgimento

8.1. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto conferisce, attraverso ordine di servizio, gli incarichi di svolgimento dell'attività di controllo ordinario e straordinario al personale regionale di cui al punto 11 dell'allegato alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022, delimitando l'ambito delle attività da svolgere, le ragioni di fatto e di diritto che ne richiedono l'avvio ed indicando un termine per la conclusione delle attività.

8.2. Il Dirigente della struttura regionale succitata, attraverso ordine di servizio, può disporre che le attività di controllo ordinario e straordinario vengano svolte anche direttamente presso le infrastrutture e sui mezzi di trasporto del soggetto controllato, nonché presso le sedi aziendali del soggetto medesimo al fine dell'acquisizione di documenti.

8.3. Gli estremi dell'ordine di servizio sono citati nella comunicazione inerente l'attività di controllo avviata indirizzata ai vari soggetti controllati, agli enti coinvolti nello sviluppo delle attività, nonché in caso di attività di controllo straordinario ai soggetti che hanno presentato le segnalazioni di cui al punto 5, comma 5.1., lett. a).

8.4. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, nell'affidamento degli incarichi ai dipendenti regionali individuati per lo svolgimento dell'attività di controllo, deve ottemperare a quanto disposto in materia dal *"Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"* approvato dalla Giunta Regionale.

8.5. Il personale regionale incaricato nell'espletamento delle attività di controllo di cui al comma 8.1., conformemente alle previsioni della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., può:

- a) accedere alle infrastrutture ed ai mezzi di trasporto oggetto dell'attività di controllo;
- b) prendere visione dei documenti utili all'attività ispettiva ed acquisirne copia;
- c) richiedere informazioni anche verbali.

8.6. Dell'attività svolta di cui al comma 8.5. è redatto processo verbale sottoscritto da tutto il personale regionale incaricato nel quale vengono riportate le attività espletate, nonché le dichiarazioni ed i documenti acquisiti. Nei casi di cui alle lettere b) e c), copia del verbale è consegnata al soggetto controllato.

8.7. Qualora la complessità degli accertamenti determini la necessità di revisione del termine di conclusione delle attività di controllo ordinario e straordinario, i dipendenti incaricati degli accertamenti ne informano per iscritto il Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto che potrà rideterminarlo con un ulteriore termine che comunque non potrà superare di 180 giorni il termine originariamente stabilito. Al termine del suddetto ulteriore periodo, l'attività di controllo deve essere comunque conclusa e le risultanze definitive rese nei termini previsti.

8.8. Il personale regionale incaricato nell'espletamento delle attività di controllo è tenuto ad esibire, a richiesta, copia della comunicazione di cui al comma 4.1. del punto 4 ovvero di cui al comma 6.1. del punto 6.

9. Chiusura delle attività

9.1. Gli esiti delle attività di controllo ordinario e straordinario sono riportati in una apposita relazione predisposta e sottoscritta dai dipendenti incaricati dell'attività stessa e, se individuato, dal responsabile dell'istruttoria. La relazione è inoltrata al Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto entro il termine massimo stabilito nella comunicazione di affidamento dell'incarico di controllo ordinario e straordinario, fatto salvo quanto previsto al comma 8.7. del punto 8.

9.2. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei servizi di trasporto pubblico e delle infrastrutture a loro supporto, valutate le risultanze della relazione di cui al comma 9.1., dispone, entro i 15 giorni successivi dal ricevimento della succitata relazione, l'invio di una comunicazione nei confronti del soggetto controllato ed agli enti coinvolti nello sviluppo delle attività nella quale sono riportate le risultanze dell'attività di controllo. Nel caso di attività di controllo straordinario, le comunicazioni con le risultanze istruttorie sono inviate oltre al soggetto coinvolto dal procedimento anche al soggetto che ha presentato la segnalazione che ha originato il procedimento stesso.

9.3. Le irregolarità relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale accertate a seguito dell'attività di controllo ordinario e straordinario, sono comunicate all'Agenzia della mobilità piemontese per l'assunzione delle eventuali misure di propria competenza ivi compresa l'applicazione delle penali contrattuali eventualmente previste dai contratti di servizio di riferimento.

10. Obblighi dei dipendenti incaricati dei controlli

10.1. I dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività di controllo ordinario e straordinario, di cui al punto 8, comma 8.1., nello svolgimento delle attività di servizio sono tenuti a:

- a) attenersi scrupolosamente al mandato ricevuto;
- b) mantenere il massimo livello di riservatezza in merito all'attività svolta;
- c) esporre sempre durante attività di controllo la tessera di servizio identificativa di cui al comma 11.2 del punto 11 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022;
- d) ottemperare a quanto disposto dal comma 8.8. del punto 8;
- e) attenersi diligentemente alle prescrizioni di cui al "*Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale*";
- f) segnalare tempestivamente al Dirigente della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti pubblici locali e regionali e delle infrastrutture a loro supporto:
 - 1) l'insorgere di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto allo svolgimento dell'attività di controllo;
 - 2) eventuali situazioni che possano determinare ritardi nella conclusione delle attività di controllo;

g) ottemperare a quanto disposto dal comma 8.8. del punto 8;

h) predisporre e sottoscrivere nei tempi indicati la relazione ed il verbale delle attività di controllo ordinario e straordinario.